



**AUDIZIONE IV COMMISSIONE SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Martedì 16 gennaio 2024 ore 12:00**

**Su Direttiva Europea sulla presunzione d'innocenza e il diritto di presenziare ai processi**

**Presidente Giuseppe Benedetto**

Non mi soffermerò sull'aspetto relativo al diritto di presenziare al processo, in quanto mi pare uno degli aspetti più condivisi del provvedimento.

Anche se a fatica e con una giurisprudenza altalenante in Italia, il diritto appare garantito e in linea con quanto prevede la direttiva europea.

\*\*\*

Per quanto riguarda invece il primo e più corposo aspetto della presunzione d'innocenza, che tante polemiche ha suscitato in Italia per la cosiddetta Legge Bavaglio, voglio dire che:

1. L'impostazione data da chi si oppone al provvedimento già votato dalla Camera e oggi alla vostra attenzione è esattamente in senso contrario alle indicazioni della Commissione Europea.
2. Quando sento dire "ce lo chiede l'Europa" da parte di chi si oppone ai provvedimenti a tutela della presunzione d'innocenza si dovrebbe dire cosa chiede l'Europa, con quale atto ce lo chiede e perché la legislazione italiana non si sarebbe ancora adeguata.
3. Tra l'altro, fa sorridere, ma anche riflettere, che l'Italia debba assumere direttive dall'UE in materia di principi di civiltà giuridica. Nel Paese di Cesare Beccaria e di Franco Cordero nessuno ricorda che la presunzione di innocenza è sancita dalla Costituzione. Ed allora, si permetta la provocazione, la Costituzione si difende sempre, non a giorni alterni.

La delega al Governo introdotta dall'altro ramo del Parlamento e qui in discussione tende proprio a tutelare in concreto la presunzione di innocenza. In particolare, lì dove prevede il divieto di pubblicazione integrale o per estratto dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari.

Vi è subito da chiarire che tale pubblicazione oggi è consentita solo grazie ad una modifica dell'Art. 114 c.p.p. intervenuta nel 2017. Prima di quella modifica non era consentita. Cercherò di chiarire perché è opportuno che da ora in avanti non sia più consentita.



Intanto, un'osservazione di ordine generale. Mi sono chiesto perché mai con tanta virulenza alcuni PM si scagliano contro questa norma. Sono comprensibili, ma dirò perché non condivisibili, le critiche anche forti da parte dei giornalisti. Ma, qual è il senso e il fine delle critiche da parte dei magistrati dell'accusa?

Ricordo il tempo in cui proprio i magistrati, giustamente, si appellavano al segreto istruttorio. Dovrebbe infatti essere interesse di chi conduce le indagini non diffondere le notizie almeno nelle fasi iniziali più delicate. Ma, guarda caso, sono proprio questi magistrati i più acerrimi critici della novella.

Dirò alla fine quale è la mia idea in proposito.

In realtà oggi queste polemiche nascono da un'altra novità legislativa, quella che non consente più ai PM, se non in casi eccezionali, le tanto amate conferenze stampa sostituite dalle più sobrie comunicazioni del Procuratore Capo. La paradossale conseguenza di questa limitazione è che il PM scarica in centinaia di pagine di ordinanza custodiale tutta una serie di elementi *ad colorandum* relativi alla presunta colpevolezza dell'indagato. Ricordiamoci, innocente per ancora lunghi anni (fino a sentenza passata in giudicato).

Non sto qui a parlare del GIP, figura sempre più evanescente, che quasi sempre riporta pedissequamente quanto proposto dal PM.

Appare superfluo aggiungere che, sino alla fase delle indagini, in campo c'è sostanzialmente solo una parte: l'accusa. Invero, occorre ricordare che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare è un atto "anomalo", che si distingue da tutti gli altri: è emesso *inaudita altera parte*. In altri termini, viene disposta la restrizione della libertà personale di un individuo, che in nessun modo può partecipare alla decisione.

E dunque, la voce della difesa più che flebile è inesistente.

Tuttavia, ad avviso di qualcuno l'ordinanza dovrebbe essere pubblicata sui giornali. Insomma, il difensore non ha ancora letto i motivi d'accusa, l'indagato nemmeno è stato sentito dal magistrato nell'interrogatorio di garanzia (diritto fondamentale garantito dalla CEDU), ma il pubblico tutto deve sapere, nemmeno si trattasse di un reality show.

Allora mi chiedo: tale norma è a tutela o no degli oltre 100mila persone ingiustamente arrestate dal 1992 ad oggi e tutte sottoposte alla gogna mediatica che ben conosciamo? Insomma, chi esce dal processo innocente ha il diritto o no ad avere la sua reputazione integra? E lo Stato, deve tutelare questo diritto?



Ricordo peraltro *en passant* che il divieto di pubblicazione non è assoluto, ma il giornalista può ben trarne un sunto per darne comunicazione e doverosamente informare su fatti di pubblico interesse.

In conclusione, la norma in discussione in questa commissione è un altro tassello della civiltà giuridica che consente di evitare quanto è successo troppe volte in questi anni. Cioè, che il processo penale duri un'ora, l'ora della conferenza stampa del Pubblico Ministero. Lì viene distrutta una reputazione e il danno mai più sarà riparato. Se per molti magistrati gli indagati sono solo numeri, se per alcuni giornalisti sono solo notizie, per un liberale sono persone in carne e ossa, innocenti o meno. Il marketing giudiziario è ignobile. Per questo credo sia estremamente opportuno il recepimento di questa Direttiva UE.

\*\*\*

Possibile obiezione: il provvedimento deve essere pubblico quale garanzia per l'indagato, cosicché tutti i cittadini possano controllare l'operato della magistratura.

Risposta: il principio di pubblicità degli atti in materia penale nasce molti secoli fa nel Regno Unito. Tuttavia, esso fu sancito in ordine alle udienze del dibattimento, dove, non a caso, vigeva e vige tutt'ora il principio del contraddittorio. Se le parti in posizione di parità partecipano all'attività processuale è doveroso che il pubblico sappia. Però, come già ricordato, il provvedimento applicativo di una misura cautelare è disposto quando l'indagato nemmeno sa di essere tale. Ed allora, quale sarebbe la garanzia, quella di essere dipinto come colpevole dal Pubblico Ministero *urbi et orbi*?